

Criteria e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 comma 1 "Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> per l'anno 2019, di cui all'art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119", così come modificato dal DPCM 02/04/2020, da destinarsi ai Centri antiviolenza e alla Case rifugio operanti nel territorio toscano.

1. OBIETTIVI

1.1 I contributi verranno concessi per supportare, anche in un'ottica di avvio di un percorso verso un sistema di gestione della qualità diretto al miglioramento continuo del sistema e dei servizi erogati, la funzionalità dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio;

2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

2.1 Per il finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio operanti sul territorio toscano le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi € **1.414.527,57** per l'annualità 2021.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

3.1 I contributi saranno erogati ai soggetti pubblici e/o privati titolari di Centri Antiviolenza e di Case Rifugio che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- aver avuto esito positivo alla richiesta di iscrizione al 31/03/2020 all'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale aventi i requisiti di cui all'intesa 24/11/2014;
- essere operanti da almeno 6 mesi al 31/12/2019.

4. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

4.1 Per quanto riguarda i Centri Antiviolenza di cui al punto 3.1 le risorse saranno ripartite: per il 30% in parti uguali per tutti e per il 70% in base al numero degli accessi registrati dall'Osservatorio Sociale Regionale sulla violenza di genere.

4.2 Per quanto riguarda le Case Rifugio di cui al punto 3.1 le risorse saranno ripartite sui dati rilevati dall'Osservatorio Sociale Regionale sulla violenza di genere per il 30% in base ai posti letto totali e per il 70% in base alle presenze in casa rifugio.

4.3 I contributi saranno erogati per tutti i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti sul territorio regionale che presenteranno domanda nei tempi e con le modalità di cui al successivo punto 7 purché siano rispettate le condizioni di cui al punto 3.1 e per ciascun Centro Antiviolenza e Casa Rifugio sarà erogato un solo contributo.

5. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

5.1 Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa.

PER I CENTRI ANTIVIOLENZA annualità 2021

- Spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura;
- Spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione, mobili, ecc.);
- Spese di gestione del centro (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, ecc);

PER LE CASE RIFUGIO annualità 2021

Sulla base dell'ammontare del contributo assegnato secondo la ripartizione di cui al precedente punto 4 e del parametro giornaliero calcolato in euro 70,00 per sole donne sono determinate il numero delle giornate che ciascuna casa rifugio dovrà mettere a disposizione dei Comuni e degli ambiti territoriali toscani. Resta a carico dell'ente inviante la copertura finanziaria dell'intervento

indifferibile previsto per gli eventuali minori inseriti con la madre nonché la copertura finanziaria delle giornate eccedenti

Le case rifugio dovranno produrre l'attestazione da parte di ciascun Ente (Comune o Sds) sul numero di giornate che ciascuno di loro ha usufruito senza oneri.

Per ottenere il saldo dell'intero contributo le attestazioni dovranno coprire il numero complessivo di giornate dovuto. Qualora non si dovesse raggiungere l'intero numero di giornate il contributo complessivo sarà valorizzato moltiplicando le giornate effettivamente attestate per 70 euro.

Nel parametro di 70 euro rientrano:

- Spese relative al funzionamento della struttura (utenze varie, assicurazioni ecc..)
- Spese di vitto e alloggio (comprensivo dei prodotti per l'igiene e la cura personale e, abbigliamento, trasporti, spese per assistenza medica come farmaci di base, ticket sanitari e visite specialistiche);
- Spese del personale incaricato (attività di coordinamento dell'entrata, percorso ed uscita del nucleo dalla Casa Rifugio, colloqui di fuoriuscita dalla violenza, sostegno alla relazione madre-figlio)

5.2 Per i centri antiviolenza saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale a qualunque titolo di dipendenti pubblici (ossia retribuzioni da contratto di lavoro dipendente di qualsiasi tipologia anche a carattere occasionale o tempo determinato, incarichi conferiti a qualsiasi titolo e comunque qualsiasi prestazione lavorativa prestata da un dipendente pubblico);
- spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- acquisto di veicoli, beni immobili e terreni;
- l'ammontare dell'IVA che può essere messa in detrazione;
- ogni altra spesa non adeguatamente motivata e documentata.

5.3 Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto beneficiario del contributo e dovranno riferirsi a spese sostenute nel 2021.

6. MONITORAGGIO

6.1 I soggetti destinatari dei finanziamenti per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, dovranno garantire il monitoraggio semestrale, oltre che dell'impiego delle risorse, anche quello degli interventi, secondo schede di rilevazione messe a disposizione dalla Regione Toscana anche alla luce delle richieste che saranno definite dal DPO, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 del DPCM 04/12/2019 relativo a *Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> per l'anno 2019, di cui all'art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119*",

7. DOMANDA

7.1 I soggetti interessati di cui al punto 3 dovranno presentare richiesta di contributo, pena la revoca dello stesso, compilando apposita modulistica, entro il 31/12/2020.

7.2 La domanda sarà considerata inammissibile se presentata da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati nel punto 3.1.

8. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

8.1 Le spese, oltre a quanto indicato al punto 5, dovranno essere rendicontate secondo le modalità, le tempistiche e la modulistica predisposta dalla Regione Toscana.

8.2 Qualora la documentazione presentata, risulti non completa, difforme alle indicazioni fornite o non atta a garantire il riscontro certo sull'effettività e regolarità della spesa, l'amministrazione regionale procederà a richiedere specifica integrazione, una sola volta, stabilendo termini inderogabili entro i quali dovrà essere data risposta.

8.2 La mancata o insufficiente risposta, comporterà la decurtazione delle relative spese.

9. REVOCA DEI CONTRIBUTI

9.1 I contributi erogati saranno revocati totalmente

- qualora i soggetti beneficiari non presentino domanda di cui al punto 7.1;
- qualora i soggetti beneficiari non presentino la rendicontazione delle spese e delle attività secondo le tempistiche e le modalità previste dalla Regione Toscana;
- qualora non rispettino quanto previsto al precedente punto 6.1.

9.2 I contributi saranno revocati parzialmente:

per minori spese sostenute, anche ai sensi di quanto indicato al punto 8.